

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA

per il Distretto della Corte di Appello di Potenza

Prot. n. 382

Potenza, 12/05/2020

Oggetto: Provvedimento organizzativo e linee guida vincolanti per la fissazione delle udienze e trattazione dei procedimenti penali relativi al periodo 12 maggio -31 luglio 2020.

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA

AL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA

AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI AVVOCATI

DI POTENZA

DI MATERA

DI LAGONEGRO

AI MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA E AL PERSONALE AMMINISTRATIVO
SEDE

AL PROVVEDITORATO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI PUGLIA E
BASILICATA

DI BARI

ALLE DIREZIONI CASE CIRCONDARIALI

DI POTENZA

DI MATERA

DI MELFI

AL DIRIGENTE INTERDISTRETTUALE DELL'UEPE PER LA PUGLIA E BASILICATA

DI BARI

AGLI UFFICI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

DI POTENZA
DI MATERA
DI SALERNO

e p.c. AL CSM Settima Commissione
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CAPO DEL DOG
AL MEDICO COMPETENTE Dott. Nicola ZUARDI
AL RSPP ING. Vittorio CERVERIZZO
ALLE OO.SS. e RSU **LORO SEDI**

Con la presente, in riferimento alla materia di cui all'oggetto, si invia decreto n. 25/20, dell'11/05/2020: Provvedimento organizzativo e linee guida vincolanti per la fissazione delle udienze e trattazione dei procedimenti penali relativi al periodo 12 maggio -31 luglio 2020.



Il Presidente
Dott.ssa Paola STELLA



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA

Via Nazario Sauro 85100 Potenza

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legge in data 8 marzo 2020 n.11 che reca *“Misure straordinarie ed urgenti contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il Decreto Legge in data 17 marzo 2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il Decreto Legge in data 8 aprile 2020 n.23 che all'art. 36 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e *“conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020”*;

Considerato che il termine finale del periodo emergenziale fissato al 30 giugno è stato prorogato al 31 luglio 2020 dal D.L. 30 aprile 2020 n.28;

Visto il Decreto Legge in data 10 maggio 2020 n.29 recante *“Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19”*;

Considerato che le misure straordinarie ed urgenti adottate con i citati decreti sono finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi anche sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, tutelando in via prioritaria la salute pubblica;

Visto il provvedimento del Ministero della Giustizia- DGSIA- in data 10.03.2020 sui sistemi informatici autorizzati per il processo civile e penale a distanza;

Viste le Linee Guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 26 marzo 2020;

Visti i provvedimenti organizzativi adottati con propri ordini di servizio emessi in data 18, 20 e 24 marzo, 10 e 15 aprile 2020 recanti criteri organizzativi degli affari urgenti dell'Ufficio e della modalità di lavoro del personale amministrativo;

Visti gli ulteriori provvedimenti organizzativi fin qui adottati per la prevenzione del contagio da COVID-19;

Preso atto degli esiti delle riunioni infradistrettuali tenute in data 2.04.2020 ed 8.04.2020 con i rappresentanti dei Presidenti della Giunta della Regione Basilicata e della Giunta della Regione Campania, con il Procuratore Generale della Repubblica, i Capi degli Uffici Giudiziari e Requirenti del Distretto, i Presidenti dei tre Ordini Forensi del Distretto, i RID del settore civile, penale e requirente ed il Dirigente del CISIA di Napoli;

Richiamato come vincolante il contenuto dei verbali redatti in data 2.04.2020 e 8.04.2020 relativamente a quanto concordato in merito alle limitazioni all'accesso agli Uffici giudiziari, all'organizzazione dei servizi di cancelleria, alla trattazione dei procedimenti civili e penali, all'utilizzo dei sistemi telematici ed alle altre misure organizzative necessarie a consentire, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ricevute, la ripresa dell'attività giudiziaria nella c.d. "fase due", *post cuscinetto*;

Richiamate le Linee Guida adottate con proprio decreto del 11 maggio 2020;

Viste le disposizioni del Ministero della Giustizia- DOG- relative alla presenza ridotta del personale amministrativo in servizio con incentivazione massiccia di lavoro agile

fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, in linea con la previsione di cui all'art.87 co.1 D.L. 18/20 e successive modifiche;

Vista la circolare del Direttore Generale DOG del 2 maggio 2020, in tema di misure organizzative del personale e lavoro agile emergenziale, pur con le rimodulazioni connesse alla c.d. *fase due*, da valutare in concreto all'esito del tavolo sindacale in sede centrale e di riunioni in sede locale;

Consultati il medico competente e il responsabile prevenzione salute e sicurezza ed acquisita la relazione di aggiornamento del **DVR**;

Ritenuta la necessità di adottare le opportune misure organizzative indispensabili per consentire la graduale ripresa dell'attività giudiziaria nella c.d. "fase due" e salvaguardare il rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria Regionale e dal Ministero della Salute, evitando assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone che possono favorire il contagio, anche tramite soggetti portatori asintomatici del virus o c.d. falsi negativi all'esito di test rapido anti-virus COVID-19;

Considerato che il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 ed ulteriormente modificato con D.L. 30 aprile 2020 n.28, ha integrato la disciplina dell'ordinamento penitenziario ed ha modificato la modalità di partecipazione delle udienze penali da remoto fino al 31 luglio 2020, escludendo la trattazione da remoto *"delle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e di quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti vi acconsentano"*;

Visto il Protocollo sottoscritto in data 30 marzo 2020 con il Procuratore Generale della Corte di appello di Potenza, con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con i Presidenti dei COA del Distretto e con il Presidente della Camera Penale

di Basilicata in tema di trattazione da remoto delle udienze di sorveglianza, in proroga nella sua vigenza fino al 31 luglio 2020;

Preso visione dei ruoli delle udienze che devono essere tenute dinanzi al Tribunale di sorveglianza nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020;

Sentiti i magistrati dell'Ufficio, anche in relazione ai ruoli delle udienze monocratiche che devono essere tenute nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020;

Considerato che l'art.83, comma 7, lett. g) D.L. 18/20 prevede, in considerazione delle attuali esigenze di prevenzione dall'epidemia, la possibilità di rinviare le udienze nei procedimenti penali a data successiva al 31 luglio 2020, ad eccezione delle ipotesi previste al comma 3;

Ritenuto che la c.d. *fase due* rappresenta un momento fisiologicamente transitorio, che eredita, seppure declinandole in misura meno stringente, la gran parte delle cautele tutt'oggi vigenti al fine di ridurre al massimo il rischio di contatti personali astrattamente idonei a trasmettere il Coronavirus;

Ritenuto, pertanto, che una valutazione ponderata della ripresa dell'attività giudiziaria non può non tenere conto oltre che del contesto emergenziale di riferimento anche della modulazione quantitativa della presenza di personale amministrativo e di magistratura negli uffici;

Ritenuto, quindi, opportuno differire la trattazione dei procedimenti afferenti i soggetti liberi e sottoposti ad arresti domiciliari a dopo il 31 luglio 2020, ad eccezione di quelli relativi a soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare a termine (artt 147 c.p. e 47ter, comma 1-ter, o.p.) dando, invece priorità alla trattazione dei procedimenti relativi a soggetti detenuti e sottoposti a misure di sicurezza, anche in considerazione della possibilità per tali soggetti di partecipazione alle udienze in modalità da remoto;

ADOTTA

ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27, salva revoca, modifica o proroga in relazione a futuri interventi normativi ed all'andamento dell'emergenza epidemiologica, le seguenti

**MISURE ORGANIZZATIVE E LINEE GUIDA VINCOLANTI
PER LA FISSAZIONE DELLE UDIENZE E TRATTAZIONE DEI
PROCEDIMENTI PENALI**

Dal 12 maggio al 31 luglio 2020 per i procedimenti relativi a soggetti detenuti o sottoposti a misura di sicurezza detentiva e non detentiva e per quelli sottoposti a detenzione domiciliare a termine in scadenza (artt.147, c.p. e 47ter, comma 1-ter, o.p.) si terranno regolarmente le udienze già calendarizzate e comunicate alle parti.

I procedimenti relativi a soggetti sottoposti a misure alternative, ivi compresi quelli in regime di arresti domiciliari ai sensi dell'art.656, comma 10, c.p.p. ed i procedimenti relativi a condannati con ordine di carcerazione sospeso saranno rinviati a data da destinarsi successiva al 31 luglio 2020, a norma dell'art. 83, comma 7, lett.g) D.L. 18/20 e successive modifiche.

I rinvii d'ufficio sono disposti dal Presidente per le udienze collegiali e dal magistrato di sorveglianza per le udienze monocratiche ad udienza successiva al 31.07.2020 in base alla data di iscrizione a ruolo, alla scadenza della pena ed agli altri criteri di priorità previsti dalla legge.

I rinvii d'ufficio sono eseguiti dalla cancelleria fuori udienza e sono comunicati al Procuratore Generale della Repubblica ed al Procuratore della Repubblica nonché notificati ai condannati, ai difensori ed alle altre parti processuali con il sistema notificazioni e comunicazioni telematiche.

Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati saranno effettuate, ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 83 D.L. 17.3.2020 n. 18 e succ. mod., attraverso il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o attraverso i sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, attraverso il sistema SNT, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Le udienze in presenza fisica dei difensori e delle parti si tengono in modo da evitare assembramenti in aula ed all'esterno. Per tale motivo, il Presidente del Tribunale per le udienze collegiali ed il magistrato di sorveglianza per quelle monocratiche devono comunicare **almeno 48 ore prima** dell'udienza l'orario di citazione delle parti nell'ambito di una distinta fascia oraria. La trattazione deve essere contenuta nei limiti necessari nel rispetto dell'orario di inizio in modo che possa concludersi nella fascia oraria prevista, senza pregiudicare l'avvicinarsi in piena sicurezza delle parti interessate, il ricambio d'aria in aula d'udienza e la discussione degli altri procedimenti.

A norma del comma 12, dell'art. 83 D.L. 17.3.2020 n. 18, **fino al 31.07.2020**, *“la partecipazione all'udienza di persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 della art.146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e*

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271”.

A norma del comma 12-bis dell’art. 83 D.L. 17.03.2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27, ulteriormente modificato dall’art. 3, co.1 lett. d) D.L. 30.04.2020 n.28 *“Salvo che le parti vi acconsentano, le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e quelle nelle quali devono essere esaminati i testimoni, parti, consulenti o periti”* non possono essere tenute mediante i collegamenti da remoto sopra indicati.

In linea con quanto già previsto dal **Protocollo sottoscritto in data 30 marzo 2020** con la Procura Generale di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, i Presidenti dei COA del Distretto ed il Presidente delle Camere Penali di Basilicata, **operativo sino al 11 maggio 2020 ed in via di proroga**, è garantita, qualora vi acconsentano, la partecipazione dei soggetti del processo alle udienze di sorveglianza non differite con collegamenti da remoto, tramite l’applicativo messo a disposizione dalla DGSIA Microsoft TEAMS, non essendo il Tribunale di sorveglianza di Potenza dotato di sistema di videoconferenza, nonostante i ripetuti solleciti rivolti agli organi competenti.

I difensori delle parti, il rappresentante della Procura Generale della Repubblica di Potenza e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza che intendono acconsentire alla trattazione dell’udienza in modalità da remoto devono inviare **entro le ore 11,30 del terzo giorno feriale antecedente all’udienza (il sabato per le udienze collegiali ed il lunedì per quelle monocratiche)** all’indirizzo PEC della cancelleria la relativa dichiarazione di consenso contenente espressa indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica (PEO) da utilizzare per il collegamento da remoto, unitamente ad un recapito telefonico.

In tal caso dovrà essere effettuata dichiarazione che nel luogo dal quale avviene il collegamento non vi sono soggetti estranei all'udienza.

L'inoltro per via telematica verrà effettuato ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Tribunale di sorveglianza: **tribsorv.potenza@giustiziacert.it**

per l'Ufficio di sorveglianza: **uffsorv.potenza@giustiziacert.it**

In caso di mancata comunicazione del consenso alla partecipazione da remoto, nel termine sopra indicato, si riterrà che il difensore e la parte requirente parteciperanno in aula di udienza, a meno che il difensore non comunichi di essere presente presso l'istituto penitenziario ove si trova il proprio assistito.

Ove il difensore di fiducia non abbia comunicato, nel termine e con le modalità sopra indicate, il consenso in questione e non sarà fisicamente presente in aula di udienza, si provvederà alla nomina di un difensore immediatamente reperibile.

In caso di non prestazione del consenso alla trattazione da remoto, la parte che intende essere presente in aula deve essere munita di idonea apparecchiatura per la connessione telematica ad uso personale.

Sarà cura della Direzioni degli istituti penitenziari del distretto interpellare i detenuti interessati a fare pervenire la richiesta di partecipazione all'udienza da remoto entro il termine sopra indicato del terzo giorno feriale antecedente all'udienza.

L'udienza penale mediante collegamento da remoto con Microsoft TEAMS deve essere celebrata a norma dell'art. 83, comma 12-bis, D.L. 17.03.2020 n.18, conv. in Legge 24 aprile 2020 n.27, ulteriormente modificato con L. 30.04.2020 n.28 e dunque

“con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero ed agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere partecipano all’udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore”.

Sono richiamate tutte le disposizioni relative alle limitazioni di accesso al Palazzo di Giustizia ed ai servizi di cancelleria di cui alle LINEE GUIDA adottate con decreto 11 maggio 2020.

Sino al 31 luglio 2020, la fissazione ad udienza dei procedimenti di nuova iscrizione presso il Tribunale e l’Ufficio di sorveglianza, verrà effettuata:

a data fissa antecedente il 31 luglio per tutti i procedimenti relativi a detenuti che rivestono carattere di urgenza, afferenti condizioni di salute, che hanno ad oggetto applicazione, proroga o aggravamento di misura di sicurezza ed in relazione ai quali la decisione potrebbe avere effetto liberatorio;

a data successiva il 31 luglio 2020 per tutti i procedimenti dei condannati con ordine di carcerazione sospeso, per i procedimenti afferenti le misure alternative, ad eccezione di quelli relativi alla detenzione domiciliare a termine in scadenza (art.147 c.p., art.47ter, comma 1-ter, o.p.) e per quelli relativi ai detenuti che non rivestono carattere di urgenza.

INVITA

I Magistrati dell’Ufficio:

- a) **ad effettuare sino al 31.07.2020** le rogatorie ed i colloqui con i detenuti mediante collegamento da remoto (Skype o Microsoft-Teams);
- b) **a sospendere fino al 31 maggio 2020**, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà;
- c) **a prorogare** la durata delle licenze concesse ai semiliberi **sino al 30 giugno 2020**;
- d) **a ridurre** la presenza in ufficio e **ad assicurare** nei giorni di non presenza la reperibilità telefonica per l'evasione degli affari urgenti di rispettiva spettanza; analogamente devono fare i responsabili di servizi ed uffici nei giorni diversi dai turni, per il tempo corrispondente all'orario di lavoro;
- e) **a garantire la reperibilità** per la giornata del sabato secondo il calendario previsto nel vigente progetto tabellare.

E' lasciata alla prudente valutazione del magistrato di sorveglianza l'eventuale trattazione degli affari di competenza monocratica non urgenti in relazione alla scadenza della pena o alla prescrizione della pena pecuniaria. Si invita a procedere alla sollecita evasione delle istanze di liberazione anticipata, con precedenza per quelle provenienti dai detenuti, atteso che le stesse, anche laddove non siano liberatorie, possono comportare la riduzione della pena necessaria a poter entrare nei termini per l'accesso ai benefici penitenziari.

Il personale di magistratura, professionale ed onoraria, ed il personale amministrativo, che ha ricevuto la dotazione di protezioni personali (mascherine e guanti) deve utilizzare tali protezioni per i trasferimenti da e per l'ufficio, nonché per

muoversi e stazionare negli spazi comuni (corridoi, scale, ascensori...), osservando in ogni caso le distanze di sicurezza.

Sino al 31 luglio 2020 si provvederà, all'esito del costante monitoraggio e della puntuale verifica dell'effettiva funzionalità dei presidi istituiti con appositi ordini di servizio, ad adottare ulteriori provvedimenti volti alla massima riduzione possibile della presenza in ufficio dei dipendenti giudiziari, in conformità delle Direttive emanate dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

Il presente decreto è esecutivo dal 12 maggio 2020.

Restano ferme, ove compatibili con quelle qui date, le disposizioni di cui alle **LINEE GUIDA** emanate con decreto del 11 maggio 2020, nonché quelle emanate al fine della prevenzione del contagio da COVID-19.

Potenza, 11 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza
Dott.ssa Paola Stella

